



CH-3003 Berna UFAS

via e-mail
alle assicurazioni malattia
pharmaSuisse
strutture di assistenza domiciliare (HomeCare)
e altre cerchie interessate

Incarto: BSV-D-54003501/324

Vostro riferimento:

Evento amministrativo:

Berna, 09.07.2025

Gentili signore, gentili signori

Con le modifiche all'elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp) in vigore dal 1° luglio 2025 è stata inserita, tra l'altro, una nuova posizione «36.02 Prodotti dietetici in caso di infermità congenite» in cui si precisa che la remunerazione dei prodotti dietetici in caso di infermità congenite da parte dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) avviene in linea di principio secondo le disposizioni (disposizioni contrattuali, tariffa) dell'assicurazione per l'invalidità (AI). A questo proposito ci sono pervenute diverse domande. Con la presente desideriamo fornire ulteriori informazioni a titolo chiarificatorio.

Dal 1° gennaio 2022 l'elenco dei farmaci per infermità congenite (EFIC) non viene più aggiornato (cfr. anche la [circolare Assunzione dei costi dell'alimentazione artificiale](#), disponibile solo in tedesco). Al suo posto è stato creato un nuovo elenco delle specialità per le infermità congenite (ES-IC) (di competenza dell'Ufficio federale della sanità pubblica [UFSP]). Tutti i prodotti dietetici rilevanti per l'assicurazione invalidità (AI) sono stati inseriti nell'elenco dei prodotti dietetici dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) come allegato 1 della Circolare sui provvedimenti sanitari d'integrazione dell'assicurazione invalidità (CPSI) e sono stati integrati con ulteriori prodotti. L'elenco dei prodotti dietetici è stato completamente rielaborato, aggiornato e reso più chiaro. Sebbene continui a far parte della CPSI, è disponibile separatamente al seguente link ([link al sito web dell'UFAS relativo ai prodotti dietetici](#)).

L'inserimento di un prodotto dietetico nell'elenco dei prodotti dietetici presuppone sempre il rispetto dei criteri di efficacia, adeguatezza e economicità (cfr. art. 14 cpv. 2 della legge federale sull'assicurazione invalidità [LAI, RS 831.20]). Per verificare tali criteri è stata sviluppata una procedura con cui sono stati esaminati tutti i nuovi prodotti presentati. L'efficacia è confermata da studi scientifici, letteratura e linee guida mediche. L'economicità è verificata sulla base del confronto con i prezzi praticati all'estero, del confronto terapeutico trasversale e di determinati prezzi indicati per i principi attivi allo scopo di valutarne la plausibilità. L'adeguatezza è dimostrata per l'indicazione. Durante l'intero processo, l'UFAS può avvalersi della consulenza di esperti. A titolo informativo per gli uffici AI, i medici e i pazienti, alla fine del 2024 è stata pubblicata una prima versione dell'elenco dei prodotti dietetici rimborsati dall'AI fino al compimento del 20° anno di età in caso di malattie del metabolismo. Questo elenco contiene i prodotti rilevanti per le diverse malattie con i numeri GTIN e mira a garantire un rimborso più uniforme.



L'elenco dei prodotti dietetici pubblicato non contiene ancora indicazioni sull'importo del rimborso, poiché manca una base legale per determinare e pubblicare l'importo del rimborso per i prodotti dietetici utilizzati a fini terapeutici, a differenza dei prezzi massimi dei medicinali per la cura delle infermità congenite (art. 14^{ter} cpv. 5 LAI). Tale base sarà creata nell'ambito della prossima revisione della LAI. L'UFAS dispone invece internamente di un elenco con i prezzi di acquisto dei prodotti in Svizzera, che può essere trasmesso all'UFSP e agli assicuratori malattia, poiché i produttori hanno dato il loro consenso in merito. Le trattative tariffarie con l'Associazione svizzera dei farmacisti pharmaSuisse e le strutture di cura a domicilio (HomeCare) sulla distribuzione dei prodotti sono ancora in corso. Non appena tali trattative saranno concluse, gli uffici competenti saranno informati. Al termine delle trattative e, successivamente, ad ogni suo aggiornamento, l'elenco dei prodotti dietetici, compreso l'importo del rimborso, sarà trasmesso dall'UFAS all'associazione mantello degli assicuratori malattia (prio.swiss). In questo modo, gli uffici competenti degli enti finanziatori possono verificare l'importo del rimborso.

L'inserimento di una posizione nell' EMap a partire dal 1° luglio 2025 con riferimento all'elenco dei prodotti dietetici dell'UFAS (vedi anche [commento alle modifiche del 1° luglio 2025](#) (disponibile in tedesco o francese)) garantisce una maggiore sicurezza giuridica per quanto riguarda la copertura dei costi dei prodotti dietetici in caso di infermità congenite da parte delle assicurazioni malattia. La modifica chiarisce quali prodotti dietetici sono rimborsabili e che l'importo del rimborso è determinato dall'AI.

Speriamo che queste informazioni vi siano utili. Per ulteriori domande potete rivolgervi ai seguenti uffici:

- UFAS: Centro di competenza per alimenti dietetici: diaetmittel@bsv.admin.ch
- UFSP: Segreteria dei mezzi e degli apparecchi: office.migel@eamgk.admin.ch

Cordiali saluti

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Florian Steinbacher

Ambito Assicurazione invalidità

Capo dell'Ambito

Ufficio federale della sanità pubblica

Karin Schatzmann

Divisione prestazioni assicurazione malattia

Co-responsabile della divisione